



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/05743</b> Del: <b>06/08/2013</b> Esecutivo da: <b>09/08/2013</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **OGGETTO:**

CAUSE DEXIA CREDIOP SPA - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED  
UBS LIMITED - Ricorsi nel merito avanti l'Alta Corte di Londra - Impegno di spesa in favore dello Studio Gregory Rowcliffe Milners di Londra per traduzioni allegati alle relazioni degli esperti indipendenti.

### **IL DIRETTORE**

#### **Premesso che:**

in data 15/05/2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;

in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

-in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

#### **Premesso che:**

- il Comune di Firenze ha stipulato, negli anni passati, contratti con diversi Istituti bancari aventi ad oggetto prodotti derivati finanziari e che, con successivi atti (deliberazione della Giunta comunale n. 51/2011 e determinazioni dirigenziali n.2727, n.2723 e n. 2726 del 30/03/2011), l'Amministrazione Comunale ha annullato in via di autotutela i provvedimenti relativi ai contratti in derivati stipulati in data 26 giugno 2006 con le banche Merrill Lynch, Dexia e UBS;

- a seguito di tale annullamento in autotutela, i predetti istituti di credito notificavano separati ricorsi avanti il Foro di Londra e che si rendeva pertanto necessaria la costituzione dell'Amministrazione Comunale dinanzi alla giurisdizione inglese;

- i contenziosi come sopra attivati da Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited avverso i provvedimenti avviati dall'Amministrazione avevano ad oggetto i contratti sottoscritti con detti istituti di

credito, con espressa previsione del foro di Londra quale foro competente a decidere delle eventuali controversie inerenti i contratti stessi;

- il contenzioso così come attivato, implicava l'esame e la risoluzione di problematiche assai complesse per le quali si rendevano necessarie competenze specifiche in materia di intermediazione finanziaria, nonché un'alta specializzazione in materia di analisi tecnico-giuridica dei contratti cosiddetti "derivati";

- tali professionalità non erano rinvenibili nelle competenze ed esperienze proprie della Direzione Avvocatura e che si rendeva perciò necessario conferire incarico ad uno studio ove fossero rinvenibili le predette professionalità;

- con le determinazioni nn. 2011/DD/00920, 2011/DD/3341 e 2011/DD/05097, veniva conferito di incarico professionale allo studio Gregory Rowcliffe Milners per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nei suddetti ricorsi avanti l'Alta Corte di Londra per la fase relativa alla giurisdizione;

- che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni dello studio inglese Gregory Rowcliffe Milners e dell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti (sentenze Corte di Giustizia Europea del 12/05/2011 e Corte di Giustizia di Londra del 25/05/2011) decideva di abbandonare l'eccezione sulla giurisdizione al fine di evitare ulteriori costi aggiuntivi non necessari;

- con determinazioni n. 2011/DD/09142 e n. 2012/DD/01007, si conferiva incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners per una prima fase della controversia di merito per tutte e tre le vertenze valutando di volta in volta il proprio interesse ad un eventuale conferimento e/o prosecuzione dell'incarico anche per dette ulteriori fasi, finanziando di volta in volta i relativi preventivi di spesa, e riservandosi pertanto di integrare la previsione di spesa sostenuta per questa prima fase del giudizio di merito dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners;

-in data 9.11.2011, con determinazione n. 9896/2011, veniva stabilito di affidare l'incarico al prof. Mario Pilade Chiti essendosi reso necessario un correlato incarico a studio legale italiano in possesso delle elevate competenze ed esperienze specifiche richieste in materia, coinvolgente anche complesse questioni di diritto internazionale e processualistica inglese

- con valutazione del Consulente legale Prof. Chiti, rimessa tramite e-mail del 20/04/2012, conservata in atti, si confermava la necessità di proseguire nella difesa, onde evitare una condanna da parte del Giudice inglese;

Preso atto che, con nota in data 6.3.2013, lo Studio Gregory Rowcliffe Milners richiedeva all'Amministrazione Comunale la nomina di esperti che, *"ai sensi del diritto processuale inglese...anche se nominati dalle rispettivi parti processuali hanno il dovere di produrre una propria relazione tecnica indipendente ed assistere la Corte in maniera obiettiva ed imparziale."*, così come pervisto ed ordinato dall'Alta Corte di Londra nell'ambito del suddetto procedimento.

Vista la determinazione n. 2217/2013 con la quale veniva conferito al Prof. Giacinto della Cananea – Ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - l'incarico di professionista esperto e indipendente in materia di diritto civile e amministrativo, anche in materia di contratti derivati, dando atto che la Direzione Risorse Finanziarie, per competenza, aveva provveduto alla nomina dell'esperto in materia di supporto tecnico-finanziario per le prestazioni finalizzate ad attività di studio, ricerca ed analisi della documentazione processuale riguardante i contratti in derivati, nella persona del Dott. Enzo Faro.

Visto il carteggio – via e-mail – intervenuto tra lo Studio GRM di Londra, il Consulente Legale dell'Amministrazione Prof. Mario P. Chiti e il Direttore della Direzione Avvocatura Avv. Antonella Pisapia, con cui lo Studio inglese fa rilevare la necessità, e l'urgenza, di provvedere alla traduzione in lingua inglese dei documenti allegati alle relazioni degli Esperti indipendenti, necessaria per consentirne l'esame al Counsel, agli Avvocati delle controparti, nonché al Giudice stesso durante il giudizio.

Rilevato che, come risulta dal punto **18. Order High Court of Justice del 14 Maggio 201**, *" per tutti i documenti inclusi nel fascicolo processuale in una lingua diversa dall'Inglese devono essere allegati le traduzioni dei medesimi..."*

Considerato che lo Studio GRM di Londra precisa di aver effettuato comparazioni tra preventivi di diverse compagnie in relazione ai costi, profilo professionale delle compagnie medesime e tempi di consegna

estremamente ristretti, per n. 42 documenti e 397.353 parole in totale, con certificato del traduttore, e dà atto che l'offerta più conveniente è risultata quella di complessivi £ 46.233,23, di cui £ 6.541,20 per quanto concerne la relazione del Dott. Enzo Faro e £ 39.692,03 per la relazione del Prof. Giacinto Della Cananea, (quest'ultima somma corretta da € 39.000,00 ad € 39.692,03, con messaggio e-mail del 4.7.2013).

Visti i successivi messaggi e-mail in data 12 e 16 Luglio 2013 con i quali lo Studio GRM di Londra comunica le ulteriori spese necessarie per le traduzioni di altri documenti richiesti successivamente dai legali delle banche, documenti comunque citati rispettivamente nelle relazioni del Dott. Faro (esperto nominato per la parte tecnico finanziaria) e del Prof. Della Cananea, per un costo rispettivamente di € 4.575,15 e di € 4.263,88 (spesa quest'ultima che non comprende ancora la traduzione di un ulteriore documento);

Ravvisata comunque la necessità di garantire continuità nella difesa per tutti gli adempimenti afferenti la costituzione in giudizio del Comune nella fase di merito dei procedimenti giudiziari attivati dinanzi alla Alta Corte di Londra ed assicurare gli adempimenti ordinati dal Giudice Londinese a seguito dell'Udienza del Case Management Conference del 09/5/2012;

Ritenuto pertanto, considerati i tempi ristretti che non consentono l'avvio di autonoma procedura amministrativa per la comparazione ed eventuale assegnazione di incarico ad una Società di traduzione presente sul territorio nazionale, di accettare i preventivi di spesa proposto, a seguito di comparazione, dallo Studio GRM di Londra.

Di provvedere a finanziare la spesa di € 65.653,12 in favore dello Studio medesimo, come risulta dal cambio della Banca d'Italia (dato da sterline 57.072,26 di cui agli allegati preventivi, oltre alla previsione indicativa di sterline 2.000,00 per il documento mancante) da arrotondare ad € 68.000,00, per contenere eventuali fluttuazioni derivanti dal cambio euro/sterline al momento dell'effettivo pagamento, oltre € 14.280,00 per iva 21%

Evidenziato, infine, che tale spesa risulta non frazionabile in quanto necessaria per supportare il regolare e continuo svolgimento dell'attività di tutela giudiziale dell'Ente e, quindi, non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;

Visto l'art. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 1 comma 4 dell'allegato 3 alla Deliberazione n. 2008/G/00165 del 25/03/2008;

## **DETERMINA**

1. per quanto espresso in narrativa, di impegnare la spesa di € 82.280,00 da corrispondere come segue:
  - per € 68.000,00 in favore dello Studio Gregory Rowcliffe Milners (benef. 42094) a titolo di costi per la traduzione in lingua inglese dei documenti allegati alle relazioni degli Esperti indipendenti, necessaria per consentirne l'esame al Counsel, agli Avvocati delle controparti, nonché al Giudice stesso durante il giudizio.
  - per € 14,280,00 in favore dell'Erario dello Stato (benef. 351) a titolo di iva 21%.
2. di partecipare il presente provvedimento al Segretario Generale dell'Ente, al Coordinatore dell'Area Risorse e alla Direzione Risorse Finanziarie.

Firenze, li 06/08/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	13/004828	00	68000
2)	23310	0	13/004829	00	14280

**Testo Ragioneria:**

In data 25 luglio è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

La spesa di €. 82.280,00 è stata impegnata sul capitolo **23310** del bilancio 2013

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 09/08/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Sonia Nebbiai

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

